



COMUNE DI CASTEL BARONIA
(AVELLINO)



COMUNE DI CASTEL BARONIA
PROVINCIA DI AVELLINO

Per copia conforme
L. 31 DIC. 1997

[Handwritten Signature]
SEGRETARIO COMUNALE



- Art. 18 - Manutenzione delle zanelle e cunette sia di terra che in agglomerato cementizio.
- Art. 19 - Arature prospicienti le strade
- Art. 20 - Opere non autorizzate sulle strade
- Art. 21 - Divieto di deposito di materiale su strada

CAPO II
ACQUE PUBBLICHE


- Art. 22 - Inquinamento dei corsi d'acqua
- Art. 23 - Acque pubbliche - divieto di derivazione e di variazioni

TITOLO V
CAPO I
PENALITA'

- Art. 24 - Misura delle penalità

CAPO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Art. 25 - Entrata in vigore del regolamento
- Art. 26 - Pubblicità del regolamento



IL SINDACO

V. Lebb

Il Segretario Comunale

Frankel

COMUNE DI CASTEL BARONIA
PROVINCIA DI AVELLINO



Per copia conforme
31 DIC. 1977

IL SEGRETARIO COMUNALE

Frankel

SOMMARIO

TITOLO I
SERVIZIO DI POLIZIA - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Definizione e scopi del servizio di polizia rurale
- Art. 2 - Direzione e servizio di polizia rurale
- Art. 3 - Ordinanze del Sindaco

TITOLO II
CAPO I
DELLA PROPRIETA' E DEI FONDI PRIVATI

- Art. 4 - Passaggio attraverso fondi privati
- Art. 5 - Impianto di alberi e di piantagioni

CAPO II
DELLA PREVENZIONE E REPRESSIONE DEGLI INCENDI

- Art. 6 - Accensione di stoppie
- Art. 7 - Distanza dai fuochi dagli abitati e prescrizioni
- Art. 8 - Spegnimento di incendi, prestazioni degli abitanti

TITOLO III
BOSCHI CESPUGLIATI E TERRENI VINCOLATI

- Art. 9 - Boschi di Comuni e di Enti
- Art. 10 - Vincoli forestali

TITOLO IV
CAPO I
STRADE ED ACQUE



- Art. 11 - Integrità delle aree e dei fondi stradali
- Art. 12 - Distanza dalle strade nella escavazioni dei terreni
- Art. 13 - Divieto di scarico ed ingombri stradali
- Art. 14 - Distanze degli alberi e delle siepi dalla strada
- Art. 15 - Spurgo di fossi stradali
- Art. 16 - Attraversamento di strada
- Art. 17 - Manutenzioni delle siepi stradali

COMUNE DI CASTEL BARONIA
PROVINCIA DI AVELLINO

Per copia conforme
31 DIC. 1977

IL SEGRETARIO COMUNALE

Frankel



IL SINDACO

V. Lebb

Il Segretario Comunale

Frankel

TITOLO I
SERVIZIO DI POLIZIA - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizione e scopi del servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale ha per scopo di assicurare nel territorio del Comune la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e delle disposizioni emanate da Enti, Istituti ed Associazioni che agiscono nell'interesse in genere della cultura agraria, nonché di vigilare sull'adempimento dei servizi ad essi connessi e di concorrere alla tutela dei diritti dei privati, in rapporto alla comune esplicazione ed incremento dell'industria stessa.

Art. 2 - Direzione e servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco e viene attuato dagli agenti municipali.

Art. 3 - Ordinanze del Sindaco

Al Sindaco, oltre ai poteri che gli sono demandati per legge, a tutela della sicurezza pubblica, spetta la facoltà di emettere ordinanze per assicurare il pubblico transito sulle strade comunali e rurali.

TITOLO II
CAPO I
DELLA PROPRIETA' E DEI FONDI PRIVATI

Art. 4 - Passaggio attraverso fondi privati

E' vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui, anche se incolti e non murati, dei recinti e dei ripari di cui all'art. 637 codice civile. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi altrui devono praticarlo in modo da recare il minor danno possibile.

Art. 5 - Impianto di alberi e di piantagioni

Per l'impianto degli alberi, delle viti e delle siepi sui confini di ogni proprietà, non posti ai lati di strade pubbliche, e per il taglio dei rami e delle radici che si protendono nel fondo vicino, devono osservarsi le disposizioni degli articoli 579, 581, 582, 592, 593 e 596 del codice civile e quelle contemplate nei regolamenti di polizia e di circolazione stradale in vigore.

CAPO II
DELLA PREVENZIONE E REPRESSIONE DEGLI INCENDI

Art. 6 - Accensione di stoppie

Non è permesso accendere stoppie, debbi ecc., sia nei raccolti che nelle case coloniche, senza avere prima eliminato qualsiasi pericolo d'incendio, adottando tutte le precauzioni necessarie per tenere circoscritta l'area di accensione.

Art. 7 - Distanza dai fuochi dagli abitati e prescrizioni

SINDACO



Segretario Comunale

Non si può dare fuoco nella campagna a distanza minore di 100 metri dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno, biada e da qualsiasi altro deposito di materiale combustibile.

Oltre l'osservanza delle predette disposizioni, il fuoco deve essere acceso con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone, fino a che non sia spento.

Art. 8 - Spegnimento di incendi, prestazioni degli abitanti

In caso d'incendio, gli agenti della polizia municipale e della forza pubblica, possono richiedere l'opera degli abitanti validi presenti.

TITOLO III
BOSCHI CESPUGLIATI E TERRENI VINCOLATI

Art. 9 - Boschi di Comuni e di Enti

Per i beni silvo pastorali appartenenti al Comune o ad altri Enti, ma gestiti dal corpo forestale, si osservano le particolari norme da questo emanate.

Art. 10 - Vincoli forestali

I terreni boscati o cespugliati e quelli comunque sottoposti a vincoli, a chiunque appartenenti sono soggetti alle relative disposizioni di Legge e Regolamenti in vigore.

TITOLO IV
CAPO I
STRADE ED ACQUE

Art. 11 - Integrità delle aree e dei fondi stradali

E' proibita ogni arbitraria alterazione, occupazione od escavo, anche temporaneo, della massicciata stradale, l'alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l'imbonimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, di gettarvi ponti salvo il permesso dell'Autorità competente.

L'area dei fossi comunque occupata rimarrà sempre di assoluta proprietà del Comune e formerà parte della strada cui i fossi laterali appartengono.

Art. 12 - Distanza dalle strade nella escavazioni dei terreni

E' proibito fare escavazioni nei terreni laterali delle strade comunali, consorziali, provinciali o statali, a distanza minore delle loro profondità partendo dal confine della strada, dal ciglio della strada o dal ciglio estremo del fosso se esiste, o dal piede o ciglio della scarpata se la strada è in rilevato o rispettivamente in trincea.

In ogni caso la distanza non può essere inferiore a tre metri.

Art. 13 - Divieto di scarico ed ingombri stradali


E' vietato condurre a strascico sulle strade pubbliche, legnami di qualunque sorta e dimensioni, ancorché in parte siano sostenuti, e transitare su dette strade con carichi

SINDACO



Segretario Comunale

Per copia conforme
Li. 31 DIC. 1997



oltremodo pesanti o con mezzi atti a nuocere la buona conservazione delle strade, ingombrando le strade lasciando abbandonati sia di giorno che di notte veicoli, carri vuoti o carichi fieno, paglia, legna, ecc., danneggiare i cartelli indicatori di ogni specie.

Art. 14 - Distanze degli alberi e delle siepi dalla strada

E' vietato piantare alberi e siepi, lateralmente alle strade esterne agli abitanti, a distanza minore delle seguenti:

- a) per gli alberi da 3 metri, metri 3 misurati dal ciglio esterno del fosso, o dal ciglio o dal piede della scarpata, a seconda che l'opera risulti in taglio od in rilevata;
- b) per le siepi tenute all'altezza non maggiore di un metro sul terreno, cm 50 misurati come sopra.

Art. 15 - Spurgo di fossi stradali

I fossi divisorii tra fondi e terreni, presunti comuni a termine dell'articolo 565 del codice civile, devono a cura e spese degli utenti, dei consortisti e dei privati, essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo in caso di necessità, anche più volte. I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi defluisce dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi. In caso di trascuranza e inadempienza degli interessati o di chi per essi nel termine prescritto loro dal Comune, con speciale ordinanza, l'amministrazione farà eseguire i necessari lavori a loro spese, fermo restando la contravvenzione accertata.

Art. 16 - Attraversamento di strada

Chi è stato autorizzato ad attraversare le strade comunali o vicinali con condotti di acqua è obbligato a mantenere i condotti e i ponti in modo che non possa derivare danno al suolo, assicurando le manutenzioni secondo le prescrizioni impartite dall'ufficio tecnico del Comune.

Art. 17 - Manutenzioni delle siepi stradali

I proprietari dei fondi sono obbligati:

- 1) a tenere regulate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade o a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio esterno stradale, ciò a tutela della transito, della visibilità e della regolare manutenzione dell'opera;
- 2) in particolare presso le curve stradali le siepi e le ramaglie dei terreni adiacenti, non dovranno elevarsi ad altezza maggiore di un metro sopra il piano stradale e ciò a partire da venti metri dall'inizio della curva;

In caso di inottemperanza da parte del proprietario o successiva inadempienza nel termine prescritto dal Comune, l'Amministrazione curerà l'attuazione delle operazioni suddette, dopo regolare accertamento dell'Ufficio Tecnico Comunale, con rivalsa di spese nei confronti del trasgressore e fermo restando l'irrogazione della contravvenzione accertata.

Art. 18 - Manutenzione delle zanelle e cunette sia di terra che in conglomerato cementizio.

I proprietari di fondi confinanti con strade comunali, vicinali, o interpoderali, sono obbligati a

COMUNE DI CASTEL BARONIA
PROVINCIA DI AVELLINO



Il Sindaco
[Signature]

Per copia conforme
L. 31 DIC 1997

IL SEGRETARIO COMUNALE

tenere sgombre da detriti di qualunque specie le zanelle e le cunette, sia di terra battuta che di conglomerato cementizio, onde assicurare il libero deflusso delle acque.

Art. 19 Arature prospicienti le strade

I frontisti confinanti con le strade pubbliche non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade stesse, delle cunette, dei muretti, delle scarpate e delle banchine, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna per rivolgere l'aratro senza danno delle strade, delle ripe e dei fossi.

Art. 20 - Opere non autorizzate sulle strade

Nessun scavo, scolo o chiavica, potranno essere praticati attraverso od in altro modo e per qualsiasi motivo sulle strade comunali o vicinali o comunque soggette a pubblico transito senza il permesso e la regolare autorizzazione dell'Autorità comunale.

Art. 21 - Divieto di deposito di materiale su strada

E' proibito deporre gettare pietre materiali o simili sulle strade comunali e vicinali o comunque soggetto a pubblico transito.

CAPO II
ACQUE PUBBLICHE

Art. 22 - Inquinamento dei corsi d'acqua

E' vietato inquinare l'acqua delle sorgenti come dei corsi sia pubblici che privati con getto di qualsiasi materia nociva o di sostanze micidiali per la pesca.

Art. 23 - Acque pubbliche - divieto di derivazione e di variazioni.

E' vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione ai corsi delle acque pubbliche mediante la formazione nei loro alvei di chiuse, pietraie, scavi, canali di derivazioni ed altre simili opere le quali, ancorché instabili, possano tuttavia alterare il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori.

Sono vietate le derivazioni abusive le piantagioni che si inoltrano dentro agli alvei, lo stradicamento dei ceppi degli alberi piantati sulle sponde e di fare modifiche o guasti ai ripari ed ai manufatti posti lungo i corsi delle acque pubbliche.

E' pure vietata la posa di tronchi d'albero che impedisca il libero afflusso delle acque.

TITOLO V
CAPO I
PENALITA'

Art. 24 - Misura delle penalità

COMUNE DI CASTEL BARONIA
PROVINCIA DI AVELLINO



Il Segretario Comunale
[Signature]

Per copia conforme
L. 31 DIC 1997

IL SEGRETARIO COMUNALE

Chiunque violi le prescrizioni indicate nel presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 200.000, ove non costituiscono reati contemplati dal Codice Penale o da altre leggi e regolamenti generali.

Le trasgressioni saranno accertate e punite a norma dei vigenti articoli da 106 a 110 del T.U.L.C.P. 03/03/1934 n. 383 e nel rispetto della disciplina dettata dalla Legge 24/11/1981 n. 689.

CAPO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art 25 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento andrà in vigore dopo le approvazioni di legge e la prescritta ripubblicazione ai sensi dell'ultimo comma art. 68 del vigente Statuto Comunale.

Art. 26 - Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento è visibile al pubblico, negli uffici di Polizia Municipale, e negli orari di apertura al pubblico di detto Ufficio.

IL SINDACO
V. Kehr



Il Segretario Comunale
[Handwritten Signature]

COMUNE DI CASTEL BARONIA
PROVINCIA DI AVELLINO

Per copia conforme
Li. 31 DIC. 1997

[Handwritten Signature]
IL SEGRETARIO COMUNALE